



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 24 maggio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel luglio 2010, il ricorrente acquistava presso un esercizio commerciale alcuni pezzi di arredamento, al prezzo complessivo di € 5.700; per il pagamento, chiedeva e otteneva dall'intermediario resistente - per il tramite del medesimo esercizio - un finanziamento, da rimborsare mediante versamento di n. 36 rate mensili dell'importo di € 163,09 ciascuna.

Con nota del 3/11/2010, indirizzata all'intermediario e, per conoscenza, al fornitore, il cliente, attraverso il proprio avvocato, lamentava di non aver ancora ricevuto la merce, pur essendo già iniziato il regolare rimborso delle rate. Secondo quanto precisato nella nota, il ritardo del fornitore, oltre a indurre ragionevoli dubbi sulla sua capacità di adempiere all'obbligazione, aveva ormai compromesso l'utile soddisfacimento dell'interesse del creditore. Tanto premesso, lo scrivente chiedeva la "rescissione" del contratto di finanziamento e la restituzione di quanto già versato.

In risposta, il resistente - con nota del 26 gennaio 2011 - precisava che l'importo oggetto di finanziamento era stato erogato direttamente al fornitore, come richiesto nel contratto sottoscritto dal ricorrente. In particolare, ai sensi del medesimo regolamento contrattuale, l'intermediario aveva provveduto al versamento del prezzo con dispensa da ogni verifica in relazione alla consegna del bene o alla prestazione del servizio e da ogni garanzia accessoria alla compravendita. Pertanto, non erano allo stesso opponibili le eccezioni riguardanti la transazione commerciale sottostante, posto che non esisteva con l'esercizio commerciale alcun rapporto di esclusiva.



Tanto premesso, il resistente comunicava di aver comunque sottoposto il reclamo al fornitore per sollecitare un suo pronto intervento.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto, il consumatore -per il tramite del proprio avvocato- presentava (il 22 dicembre 2010) ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, precisando di aver ricevuto (ed accettato) nel frattempo la metà della merce ordinata. Ecco perché modificava la domanda già prospettata con il reclamo, chiedendo la *“riduzione del finanziamento in misura non inferiore al 75% del dovuto, ovvero per quella somma ritenuta di giustizia considerati i danni e i disagi patiti”*.

In allegato, veniva prodotta la ricevuta di consegna, recante una postilla con la quale il cliente dichiarava ancora mancati alcuni dei pezzi di arredamento inizialmente ordinati.

L'intermediario, con le controdeduzioni, replicava alle contestazioni del cliente evidenziando che, solo con la notificazione del ricorso, aveva appreso dell'avvenuta consegna della merce (metà) e della conseguente limitazione del petitum. Nel merito, eccepiva che il procedimento introdotto dal ricorrente coinvolgeva necessariamente anche il fornitore, *“unico soggetto che può confermare il proprio corretto adempimento alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita”*. Si sarebbe determinata, altrimenti, una lesione del diritto di difesa a carico del finanziatore, il quale -estraneo ai rapporti tra rivenditore ed acquirente- non aveva alcuna possibilità di riscontrare la fondatezza delle contestazioni del ricorrente.

Ne conseguiva, secondo le argomentazioni svolte in sede di controdeduzioni, che la controversia sottoposta dall'ABF doveva, invece, essere correttamente instaurata dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per consentire l'intervento anche dell'altro contraente.

In relazione a quanto precede, il resistente chiedeva che il ricorso venisse rigettato in quanto totalmente infondato.

Nel corso della riunione del 12 aprile u.s., il Collegio deliberava di sospendere il procedimento per acquisire dal ricorrente *“idonea documentazione relativa ai prezzi di tutti i singoli beni commissionati”*. Con nota del 14/4/2011, il ricorrente comunicava l'impossibilità di *“specificare il singolo prezzo dei beni compravenduti, atteso che gli stessi sono stati contrattati e acquistati in blocco e non sono mai stati – com'è notorio e di comune conoscenza ed esperienza per tale genere di acquisti – oggetto di specifica contrattazione”*. In relazione alla richiesta istruttoria, pertanto, si limitava ad allegare la già prodotta nota di consegna nella quale sono indicati colli mancanti.

DIRITTO

Prima della modifica introdotta con il decreto legislativo n.141/2010 (cfr. art. 125 quinquies), in materia di credito al consumo, l'art. 42 del Codice del Consumo attribuiva peculiari tutele al consumatore, che aveva facoltà di agire direttamente nei confronti del finanziatore nei limiti del credito, in caso di inadempimento del fornitore di beni o servizi. Tale facoltà veniva subordinata al ricorrere di due condizioni:

- il consumatore avesse preventivamente (e inutilmente) costituito in mora il fornitore;
- sussistesse tra il finanziatore e il rivenditore un accordo che attribuisse al primo l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti.

Quest'ultimo requisito (attualmente espunto dalle previsioni normative dalla già richiamata modifica legislativa), rappresentava il contemperamento raggiunta in sede comunitaria fra le istanze consumeristiche e le contrapposte esigenze di limitare le responsabilità del finanziatore per le inadempienze di un soggetto a lui terzo e comunque non controllabile



direttamente. Circa la reale portata della relativa previsione è intervenuta, comunque, in senso restrittivo la Corte di Giustizia CE (n.509/2009).

In relazione a tanto, ancor prima della modifica legislativa, molti giudici di merito recuperavano la tutela sostanziale del consumatore tramite il ricorso al canone di buona fede, che imponeva al finanziatore, in virtù dell'obbligo di salvaguardia dell'altrui interesse, di adempiere la propria prestazione soltanto se il contratto di fornitura aveva avuto un principio di esecuzione. Su tali posizioni si è attestata anche la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario che, in più occasioni, ha riconosciuto come legittima l'opposizione dell'eccezione di inadempimento all'intermediario che chiedeva il rimborso delle rate del finanziamento (cfr. ad es. Collegio ABF Napoli, nn. 1054/010 e 678/2011).

Nel caso specifico sottoposto all'attenzione del Collegio, però, la domanda non appare accoglibile non già perché non sussistesse all'epoca (fra il rivenditore ed il finanziatore) il cd. "patto di esclusiva", ma soltanto perché difetta la "preventiva costituzione in mora" e, soprattutto, è intervenuta l'accettazione di una consegna (adempimento) parziale che (insuscettibile di precisa valutazione economica in mancanza di adeguata allegazione probatoria) rende impossibile ritenere "risolto" il rapporto contrattuale collegato al finanziamento.

Sul punto, infatti, anche l'art. 125-quinquies del TUB (che ha sostituito il vecchio art. 42 del codice del consumo), introdotto dal decreto legislativo n. 141/2010, prevede testualmente che *"Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile"*.

Non potendosi, insomma, ritenere senz'altro risolto il contratto di fornitura (e non potendosi, al contempo, con sufficiente precisione quantificare e valutare - per le riscontrate carenze nell'allegazione probatoria da parte del ricorrente - la "parzialità" dell'inadempimento a seguito dell'avvenuta consegna), non risulta possibile dichiarare la consequenziale risoluzione del contratto di credito e neppure una sua sopravvenuta parziale inefficacia, ai fini della richiesta riduzione del relativo ammontare.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI